

1. OGGETTO

1.1 Le presenti disposizioni disciplinano le Condizioni Contrattuali relative all'affidamento dell'incarico di esecuzione delle verifiche periodiche su impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche, escluse dal DPR 462/01 e smi. Tali condizioni sono vincolanti per la corretta e puntuale erogazione del servizio offerto da leS.

1.2 Sono espressamente escluse dall'ambito degli obblighi che competono a leS tutte le prestazioni non rientranti nell'attività di verifiche periodiche e straordinarie, in particolare le prestazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che competono ex lege al Committente in applicazione del D.Lgs. 81/08.

2. PERIODICITÀ

La periodicità viene determinata dal Committente, leS procederà allo svolgimento dell'incarico sulla base dei dati che devono essere forniti in modo completo e veritiero, a cura e sotto la responsabilità del Committente, in ordine ad ogni elemento di individuazione, ubicazione, destinazione d'uso e tipologia dell'impianto.

3. DIRITTI E DOVERI DI leS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI S.R.L.

Doveri di leS

- i. operare con cura e diligenza professionale e conformemente a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di ispezione;
- ii. avvalersi esclusivamente di personale dotato dei requisiti di competenza, di istruzione, di formazione, di addestramento, di conoscenze tecniche, di abilità e di esperienza che sono previsti dalle pertinenti disposizioni legali e norme tecniche, per lo svolgimento delle funzioni e delle prestazioni oggetto del servizio;
- iii. disporre di dotazioni strumentali idonee ed adeguate al fine di assicurare una esecuzione completa ed affidabile delle prestazioni oggetto del contratto;
- iv. mantenere i requisiti legali che sono previsti dalla legge e dalla pertinente normativa tecnica ai fini della capacità di assunzione delle responsabilità legali connesse allo svolgimento delle attività di verifica oggetto del contratto. In particolare, leS assume l'obbligo di disporre di una copertura assicurativa adeguata ai rischi connessi all'espletamento delle suddette attività;
- v. operare nel pieno rispetto dei requisiti di imparzialità e di indipendenza che sono previsti dalle disposizioni legislative e dalle pertinenti e specifiche norme tecniche nazionali ed europee applicabili in materia;
- vi. tenere, compatibilmente con il rispetto di obblighi di legge, riservate tutte le informazioni acquisite o prodotte durante l'esecuzione delle attività di verifica. Tale obbligo può essere derogato soltanto in presenza di eventuali e specifici accordi intervenuti tra leS e il Committente e deve essere derogato quando leS è obbligata per legge a rilasciare informazioni altrimenti riservate oppure a effettuare comunicazioni in relazione alle proprie attività;
- vii. attenersi con cooperazione al coordinamento promosso dal Committente ai fini di salute e sicurezza negli ambienti lavoro e di prevenzione degli infortuni anche mediante reciproca informazione e per quanto di propria e rispettiva competenza secondo la vigente normativa;
- viii. comunicare preventivamente al Committente l'eventuale subappalto dell'attività

Diritti di leS

- i. leS si riserva il diritto di avvalersi del subappalto per l'esecuzione delle prestazioni, o di parte di esse, oggetto dell'incarico, purché il Committente ne sia preventivamente informato e restino salvaguardati in particolare con riferimento al subappaltatore i requisiti di competenza e di professionalità la cui conformità è richiesta in capo a leS secondo le discipline normative pertinenti ed applicabili nella specifica materia. In tutti i casi di ricorso al subappalto, la responsabilità per l'operato anche dei subappaltatori resta comunque in capo a leS.

4. DIRITTI E DOVERI DEL COMMITTENTE

Doveri del Committente

- i. rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia impiantistica elettrica, ivi compresa l'effettuazione di regolari manutenzioni all'impianto, esplicitamente escluse dall'incarico in capo a leS;
- ii. il Committente assume preliminarmente l'obbligo di non affidare il presente incarico ad alcun altro soggetto, privato o pubblico che sia, per l'effettuazione delle verifiche oggetto dell'incarico.
- iii. fornire preventivamente ai verificatori di leS le informazioni necessarie sugli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna inoltre ad adempiere a tutti gli obblighi che gli competono secondo la disciplina prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e, in particolare, tra l'altro, si impegna a promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto del contratto concluso tra le parti e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro;

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
00	23/03/2021	Emissione	RSQ	RT	DIR

- iv. fornire tutti i mezzi e le informazioni necessarie per l'espletamento delle attività di verifica (dichiarazione di conformità dell'impianto, progetto dell'impianto, verbali di ispezioni precedenti, documentazione tecnica relativa ad eventuali modifiche, ecc.);
- v. comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati forniti ovvero ogni eventuale variazione anagrafica inerente al contratto;
- vi. comunicare tempestivamente a leS eventuali incidenti si dovessero verificare sull'impianto conferito, anche se non seguiti da infortunio;
- vii. comunicare tempestivamente a leS ogni eventuale variazione e/o modifica intervenuta relativamente agli impianti oggetto delle verifiche, ivi compresi pertanto le modifiche tecniche, strutturali e/o funzionali e ogni eventuale cessazione o trasferimento o spostamento o mutamento della destinazione d'uso degli impianti medesimi;
- viii. garantire a leS, o personale di cui leS si potrà avvalere per l'esecuzione delle prestazioni previste, un accesso agevole, sicuro e tempestivo ai luoghi interessati alle attività di verifica, in funzione ed in conformità a quanto previsto dal contratto e dagli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ix. garantire la presenza di proprio personale, o personale delegato, che sia idoneo al fine di supportare efficacemente l'esecuzione delle verifiche oggetto dell'incarico sotto ogni aspetto tecnico, documentale e strumentale, in modo da consentire un'effettuazione delle verifiche stesse pienamente conformi alle finalità di legge, con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, il suddetto personale dovrà essere adeguatamente informato, formato ed addestrato per la specifica mansione in modo anche da prestare la debita assistenza al personale di leS durante tutto il tempo necessario per l'effettuazione delle verifiche contrattualmente previste;
- x. mettere a disposizione del personale di leS tutte le attrezzature e, più in generale, tutti i mezzi necessari per l'esecuzione delle verifiche previste dal contratto, con l'unica esclusione degli strumenti di misura;
- xi. ottemperare alle osservazioni riportate sui verbali di verifica rilasciati dall'Organismo abilitato e, quindi, effettuare tutte le modifiche e/o interventi correttivi, volti a mantenere l'impianto conforme ai requisiti di sicurezza;
- xii. effettuare qualsiasi operazione di manutenzione eventualmente necessaria per la finalità di ripristinare lo stato e le condizioni normali dell'impianto in conseguenza delle anomalie che si possono presentare a causa o in occasione di interventi, azioni e/o manovre posti in essere dal personale di leS per le necessità connesse all'espletamento delle verifiche previste dal contratto;
- xiii. rendersi disponibile a far eseguire eventuali verifiche supplementari che si rendessero necessarie;
- xiv. utilizzare e/o riprodurre il Verbale di verifica nei termini di legge;

Diritti del Committente

- i. esprimere un giudizio sul proprio grado di soddisfazione relativamente al servizio ricevuto;
- ii. presentare reclamo e/o ricorso, nel rispetto di quanto definito nel RG 02 - Regolamento Generale Procedura di gestione dei Ricorsi, Reclami e Contenziosi, scaricabile dal sito www.iesbz.it nella pagina "Documentazione" in Home Page;
- iii. ricusare l'Ispettore di leS o il subappaltatore incaricato da leS qualora si presentino motivati conflitti di interesse dandone comunicazione scritta entro e non oltre la data pianificata per l'attività.

5. ATTIVITÀ DI VERIFICA

Il giorno, la data e l'orario di effettuazione delle verifiche previste dal presente contratto devono essere concordati espressamente tra leS ed il Committente nel rispetto dei termini regolamentari che ne fissano la frequenza e la periodicità. Una volta fissato l'accordo, entrambi i contraenti sono vincolati alla osservanza puntuale e rigorosa dell'accordo medesimo.

6. CORRISPETTIVO

6.1 Il Committente si obbliga a corrispondere a leS il compenso concordato e precisato nel modulo di incarico, oltre IVA nella misura di legge. L'importo previsto e quantificato come sopra dovrà essere corrisposto nei tempi e nelle modalità indicate nell'incarico.

6.2 Per l'eventuale ripetizione di prove e/o esami che fosse dovuta a cause non imputabili a leS, il Committente si impegna a corrispondere con le stesse modalità di cui sopra, la tariffa pari a 100 €/h, oltre al rimborso chilometrico.

6.3 Nel caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini fissati, leS si riserva la facoltà di sospendere il servizio di verifica, sino al saldo del dovuto. leS si riserva inoltre il diritto di applicare una maggiorazione agli importi previsti con gli interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche e/o integrazioni. Nel caso di ritardo eccedente 120 giorni, leS si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto ex art. 1456 c.c.

7. DURATA E RECESSO

7.1 Se non diversamente specificato sull'incarico, i contraenti convengono sulla durata a tempo indeterminato del contratto, salvo la possibilità per ambedue le parti di recedere in ogni momento rispettando un obbligo di preavviso di 3 mesi da inviare tramite comunicazione tramite raccomandata AR o mezzo equivalente.

7.2 Le parti convengono espressamente che il contratto può essere risolto automaticamente ex art. 1456 del Codice Civile nel caso di inadempimento ad uno o più degli obblighi previsti dalle presenti disposizioni.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
00	23/03/2021	Emissione	RSQ	RT	DIR

8. INADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE

8.1 E' esclusa la responsabilità di leS per qualsiasi infortunio o danno che possa verificarsi a persone o cose, tra cui impianti elettrici o a componenti ad essi connessi, durante o in connessione con l'effettuazione delle verifiche a causa di eventi connessi all'inadempimento degli obblighi gravanti sul Committente secondo quanto previsto dalle pertinenti ed applicabili disposizioni di legge. La responsabilità di leS è inoltre esclusa in tutti i casi in cui tali infortuni o danni si verificano per cause non imputabili a leS o nel caso in cui tali danni siano riconducibili a difformità, modifiche, riparazioni o trasformazioni dell'impianto soggetto a verifica rispetto alla configurazione descritta, o, comunque, rispetto ai dati forniti dal Committente o, comunque, in tutti i casi e per tutte le cause relative a fatti e/o comportamenti esorbitanti dalla sfera di controllo di leS. È inoltre esclusa ogni responsabilità di leS derivante dalla mancata esecuzione della verifica periodica o straordinaria per cause non imputabili a leS.

8.2 Non saranno imputabili a leS eventuali ritardi o errori nell'esecuzione delle verifiche che siano causati dalle ritardate o errate o carenti informazioni fornite dal Committente o che derivino dalla violazione degli obblighi previsti dal presente incarico. Non saranno inoltre imputabili a leS eventuali ritardi nell'esecuzione delle verifiche nel caso in cui l'incarico sia affidato quando la periodicità della verifica è già scaduta o comunque prossima alla scadenza. Si ritengono prossimi alla scadenza, incarichi ricevuti per verifiche il cui termine è entro sessanta giorni dal ricevimento dell'incarico.

9. Modifiche

9.1 Qualsiasi modifica al presente Conferimento di Incarico potrà essere effettuata e provata solo mediante documento scritto e sottoscritto da entrambe le parti.

10. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente contratto o collegata, sarà esclusivamente competente il Foro di Bolzano.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
00	23/03/2021	Emissione	RSQ	RT	DIR